STUDIO LEGALE LAURENTI
00197 ROMA, Via F. Denza 50/a
Tel. +39.06.807.86.17 - +39.06.807.34.11 Fax +39.06.99.93.87.86
studio@studiolaurenti.it

COPIA
PER NOTIFICA
→ SCADE 30/11/10
ULTIMO GIORNO

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto Giuseppe Nabaffa, in qualità di Sindaco del Comune di Idro, autorizzato a stare in giudizio dalla delibera di Giunta n.45 del 08/11/2010, delego a rappresentarlo e difenderlo nel presente ricorso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l'Avv. Lucio Laurenti del Foro di Roma, conferendo allo scopo ogni più ampio potere e facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare le rinunce e presentare motivi aggiunti di ricorso. Eleggo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Lucio Laurenti in Roma, Via F. Denza, 50/a.
Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n.196/2003, di essere stata edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e contestualmente presto il mio consenso.

(Giuseppe Nabaffa)

E' firma autentica
F.to
(Avv. Lucio Laurenti)

ECC.MO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ROMA

****

RICORSO

ai sensi dell'art.143 del r.d. n. 1775 del 1933

del **COMUNE DI IDRO** (C.F. 005766200983) con sede in Idro (BS), Via San Michele 81, in persona del Sindaco Geom. Giuseppe Nabaffa rappresentato e difeso, per mandato speciale a margine del presente ricorso, dall'avv.to Lucio Laurenti, C.F. LRNLCU31R15H501X (il quale, ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche al numero di fax 06.99.93.87.86 e/o all'indirizzo di posta elettronica *studio@studiolaurenti.it*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via F. Denza, 50/a;

contro

- la **REGIONE LOMBARDIA** con sede in Milano (MI), cap. 20124, Via Filzi n. 22 in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*;
- il **COMUNE DI ANFO** (BS) con sede in Anfo (BS), cap. 25070, Via Suor Stefani Irene n. 7 in persona del Sindaco *pro tempore*;
- il **COMUNE DI BAGOLINO** (BS) con sede in Bagolino (BS), cap. 25072, Via Parrocchia n. 34 in persona del Sindaco *pro tempore*;
- il **COMUNE DI LAVENONE** (BS) con sede in Lavenone (BS), cap. 25074, Via Nazionale n. 99 in persona del Sindaco *pro tempore*;

per l'annullamento

del verbale del Collegio di Vigilanza A.d.P. Lago di Idro, approvato ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della L.R. Lombardia 14 marzo 2003 n. 2 prot. n. 16604/2010, relativo alla riunione tenutasi in data 27 settembre 2010 e trasmesso all'Amministrazione comunale di Idro in data 1 ottobre 2010;

e per quanto occorrer possa

del D.P.G.R. 19 settembre 2008 n. 10130, pubblicato sul B.U.R. Lombardia serie ordinaria n. 43 del 20 ottobre 2008, recante "*Approvazione dell'Accordo di programma per la valorizzazione del Lago di Idro intercorso tra Regione Lombardia e Comuni di Anfo, Bagolino, Idro e Lavenone*";

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso anche non cognito.

FATTO

1. Nel Comune di Idro in località "Ruine" e sulla sponda sinistra del fiume Chiese insiste una paleofrana in movimento continuo composta di diversi milioni di metri cubi di materiale incoerente.

2. Detta paleofrana ha irrimediabilmente compromesso la piena funzionalità delle opere di regolazione del lago di Idro realizzate negli anni '30 del secolo scorso, ovverosia: una traversa mobile di regolazione del deflusso superficiale delle acque nel fiume Chiese per le quote superiori a m. 367,00 sul livello del mare ed una galleria di scarico di fondo utilizzata

esclusivamente per finalità di protezione civile.

3. Nonostante i ripetuti interventi di sistemazione delle summenzionate opere di regolazione del lago, in data 22 maggio 2005 la Commissione del Registro Italia Dighe (RID) ha reso un parere negativo sulla agibilità delle opere, indicando espressamente di provvedere "*senza ritardi*" alla realizzazione di un nuovo scarico di fondo.

4. L'area di dissesto è stata in tal modo inserita dall'Autorità di bacino del fiume Po nel "*Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato*". L'area è stata altresì inserita nel "*Piano stralcio di assetto idrogeologico* (PAI)" con deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001.

* * * * *

5. Per tali ragioni, nel corso dell'anno 2007, le Amministrazioni interessate alla salvaguardia del lago hanno commissionato all'Associazione temporanea di imprese Land Service, Alpina S.p.A., Altair s.a.s., Studio Dott. L. Griffini e Graia la redazione del progetto preliminare per le nuove opere di regolazione e messa in sicurezza del lago di Idro consistenti in:

- una nuova traversa di sbarramento e regolazione del lago posta a circa a 300 m. a monte dell'esistente traversa;
- una nuova galleria idraulica a sezione policentrica di by-pass della traversa lunga circa 1,2 Km;
- la sistemazione dell'alveo del fiume Chiese nel tratto compreso tra la nuova traversa e l'opera di sbocco nella galleria;

- la dismissione dell'attuale galleria di svaso detta "degli agricoltori" e delle traversa esistente.

6. Inoltre, le stesse Amministrazioni, con D.P.G.R. 19 settembre 2008 n. 10130 recante *"Approvazione dell'Accordo di programma per la valorizzazione del Lago di Idro intercorso tra Regione Lombardia e Comuni di Anfo, Bagolino, Idro e Lavenone"*[1] hanno inteso identificare comuni obiettivi, quali (cfr. art. 2 A.d.P.):

- il ripristino delle idonee condizioni di sicurezza del lago e dell'intero bacino idrografico del fiume Chiese ubicato nel territorio lombardo;
- la valorizzazione del sistema ambientale ed economico del lago anche al fine della tutela e del risanamento delle acque;
- la regolazione dei sistemi di gestione e dei volumi di erogazione delle acque.

L'intento delle amministrazioni interessate all'accordo era, dunque, quello di ricercare nel "*ripristino delle condizioni di sicurezza del lago*" e nella "*valorizzazione del sistema ambientale*" l'effettiva salvaguardia del bene demaniale.

7. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra ed oggetto dello stesso accordo, Le Amministrazioni interessate, sin dall'approvazione dell'A.d.P., hanno:

- **stabilito che l'imposta della nuova traversa fosse fissata mantenendo la quota dell'attuale traversa**, garantendo in tal

[1] Pubblicato sul B.U.R. Lombardia serie ordinaria n. 43 del 20 ottobre 2008.

modo il deflusso minimo vitale pari a 2,5 mc/s lungo il tratto del fiume Chiese sublaquale (cfr. art. 3 dell'A.d.P.);

- **fissato la quota:**
  - **<u>massima</u> dei livelli di regolazione del lago a 368,50 m. s.l.m.**, così come storicamente stabilito dal registro italiano dighe
  - **<u>minima</u> dei livelli di regolazione del lago a 367,20 m. s.l.m.;**
- **definito una escursione massima di livello del lago pari a 1,3 m.** (dato dalla differenza tra il livello massimo e minimo fissato di regolazione del lago).

8. Solo con riferimento ad aspetti non essenziali del progetto preliminare e che, in ogni caso, non rilevano ai fini presente ricorso[2], i Comuni interessati hanno conferito mandato a due professionisti: l'Ing. C. Giacomelli (Dirigente dello STER di Brescia) ed il Prof. U. Malone (esperto indicato da tutti i sindaci), per esprimere un parere *pro veritate* circa la più opportuna soluzione progettuale da sviluppare nel progetto definitivo.

* * * * *

9. Successivamente, nel maggio del 2010 è stato validato il progetto definitivo che, già da una prima analisi, si è palesato in distonia con i

[2] Una prima soluzione consistente nella realizzazione della galleria di by-pass alimentata da uno sfioratore con paratoie mobili, realizzato sulla sponda del lago con soglia fissa posta alla quota minima di regolazione di 367,20 m..
Una seconda soluzione consistente nella realizzazione della galleria di by-pass con

principi fondamentali espressi nell'A.d.P. e nel progetto preliminare ad esso correlato.

Segnatamente, gli elementi di maggior criticità rilevati più volte dal Comune di Idro, come di seguito specificato, si riferivano ad importanti e pregiudizievoli modifiche rispetto a quanto stabilito nell'A.d.P. proprio a garanzia e salvaguardia della tutela ambientale e della sicurezza del lago stesso.

Il progetto definitivo ha infatti inciso:

- sul rispetto del deflusso minimo vitale (DMV);
- sulla quota di regolazione del lago;
- sulla massima quota di escursione del livello del lago.

10. Per tale ragione, già il 9 settembre 2009, l'Amministrazione comunale di Idro si è rivolta alla Regione Lombardia per evidenziare le distonie sopra richiamate, con richiesta espressa di rivedere i contenuti e le scelte tecniche del progetto definitivo e rilevando puntualmente che la struttura delle opere di scarico non era riferita alla quota minima di regolazione del lago (367,00 s.l.m), così come stabilita in sede di A.d.P..

11. L'occasione di confronto tra le osservazioni del Comune di Idro e le altre Amministrazioni interessate è occorsa **solo dopo un anno** da tale richiesta – sempre sollecitata dal Comune ricorrente – in sede di convocazione del Collegio di Vigilanza che, con l'atto oggetto di impugnazione, ha diniegato la richiesta di modifica alle soluzioni tecniche

imbocco sommerso protetto da una soglia fissa a 367,20 m.

adottate.

12. Tra le altre, la richiesta fondamentale e imprescindibile dell'Amministrazione comunale di Idro, ai fini della tutela e della salvaguardia ambientale ed idrica del lago di Idro, si sostanziava nella pretesa di

- **ricondurre la struttura delle opere di scarico alla quota minima di regolazione del lago (367,00 s.l.m);**

spostando quindi la savanella, ovverosia il canale centrale della portata di cui al progetto definitivo, alla medesima quota della traversa: 367,00 m s.l.m. oppure eliminarla del tutto, assicura ndo così il deflusso minimo vitale stabilito dall'A.d.P. tramite le paratoie della traversa.

13. Sul punto, occorre sottolineare che la quota minima di regolazione prevista nell'A.d.P. è fissata in 367,20 m. s.l.m. (art. n. 3) **mentre il progetto definitivo pone la savanella a una quota di 365,45 m. s.l.m.**

Si aggiunga, inoltre, che nel progetto preliminare la descritta savanella, necessaria per il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV), era prevista con una larghezza di 3 metri in corrispondenza della luce minore delle paratoie. Tale misura della savanella (cit. 3 metri) avrebbe infatti assicurato il deflusso minimo vitale anche per quote inferiori al livello di minima regolazione.

Di contro, il progetto definitivo modifica sensibilmente la struttura dedicata al rilascio del deflusso minimo vitale mutando le dimensioni base della

savanella dai citati 3 metri (di cui al preliminare) **a 3,5 metri in larghezza**[3].

14. E' di tutta evidenza, quindi, che tali importanti modifiche, oltre alle pregiudizievoli conseguenze ambientali di seguito specificate, evidenziano una grave illegittimità nella misura in cui non rispettano - prima di tutto - un elemento di regolazione espressamente stabilito in sede di A.d.P. (ovvero la garanzia del mantenimento del livello massimo di escursione del lago pari a 1,3 m.).

* * * * *

Alla luce dei fatti sopra esposti risulta chiaro che le scelte progettuali assunte in sede definitiva e, conseguentemente, il diniego opposto al comune di Idro si palesa del tutto illegittimo per i vizi di seguito indicati.

DIRITTO

1. Violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell'Accordo di Programma siglato il 19 settembre 2008 con D.P.G.R. n. 10130 (artt. 2,3 e 6).

Violazione per falsa interpretazione ed applicazione relazione dello studio di impatto ambientale del progetto definitivo delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago di Idro, Tavola D-BA-AM-OPG-R-002-1.

Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento.

[3] Tale discrasia progettuale era già ben nota al Collegio di Vigilanza essendo stata rilevata nella Relazione presentata da tecnici di Giacomelli e Maione (nelle conclusioni) del 18 agosto 2010 e trasmesse all'Amministrazione comunale il 27 agosto del 2010.

Come rilevato in sede di descrizione dei fatti, la quota minima di regolazione del lago di Idro prevista nell'A.d.P. è stata fissata in 367,20 m. s.l.m..

- **Di contro**, il progetto definitivo delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago di Idro modifica sensibilmente quanto previsto dal cit. A.d.P., in quanto il canale centrale della portata acquifera (la savanella) **è stato posto ad una quota di 365,45 m. s.l.m., ovverosia ad una soglia inferiore a quella prevista dall'A.d.P.** (cfr. art. 3);

Inoltre, vi è da rilevare che nel progetto preliminare, approvato con l'A.d.p., la cit. savanella era prevista con una larghezza di 3 metri in corrispondenza della luce minore delle paratoie.

- **All'opposto,** il progetto definitivo modifica sensibilmente quanto approvato dal cit. A.d.P., in quanto corregge la struttura dedicata al rilascio del deflusso minimo vitale mutando le dimensioni base della savanella dai cit. 3 metri (di cui al preliminare) a 3,5 metri in larghezza.

* * * * *

Ebbene, tali scelte progettuali non possono considerarsi solo una trascurabile variazione tecnica, **ma si sostanziano, così come verrà dimostrato in giudizio, in una modifica dell'opera del tutto incompatibile con la misura massima di escursione del lago (1,3 metri) individuata in sede di A.d.P.** proprio per la salvaguardia e la

tutela ambientale.

In altre parole, le modifiche intervenute risultano:

- **gravemente contraddittorie rispetto a quanto previsto dall'A.d.P.**, che prevedeva, ai fini di garantire gli standard di sicurezza richiesti, un escursione del lago pari a metri 1,3;
- **gravemente contraddittorie rispetto quanto previsto nella relazione dello studio di impatto ambientale del progetto definitivo**, in cui si afferma inequivocabilmente che "*..il lago di Idro potrà avere un'escursione contenuta in m. 1,00 nell'arco di tempo di un mese con aumenti e perdite di poco più di 3 centimetri al giorno*" (cfr. Tavola D-BA-AM-OPG-R-002-1);
- **gravemente pregiudizievoli per sicurezza del lago stesso**, posto che la realizzazione di un'opera tanto sovra dimensionata rispetto alle esigenze effettive comporta l'alterazione dell'alveo del fiume Chiese con conseguente modifica morfologica del lago stesso.
- **gravemente lesive dell'ambiente circostante**, considerato che l'opera prevede la modifica morfologia della parte terminale del lago d'Idro, consentendo un rilascio del D.M.V. imposto dalla normativa a quote inferiori, con conseguente evidente "*deterioramento significativo e misurabile della risorsa naturale oggi esistente*".

  A tale riguardo, infatti, basti rilevare che il mancato rispetto della quota di escursione fissata causa nel tempo la distruzione degli *habitat* umidi che rappresentano la grande ricchezza biologica del

lago di Idro.

* * * * *

A ciò si aggiunga che le gravi violazioni sopra palesate risultano ancor più evidenti se solo si considera che il verbale del Collegio di Vigilanza oggetto di impugnazione, preso atto della bontà e della fondatezza dei rilievi presentati dall'Amministrazione comunale di Idro, pur rigettando l'istanza avanzata, ha considerato ammissibile ***"un ulteriore innalzamento della quota della savanella fino a livello minimo di 366,20 m slm,*** *eventualmente migliorabile in sede di predisposizione del progetto esecutivo"* lasciando intendere, quindi, una non meglio definita promessa di correzione in sede di progetto esecutivo.

Promessa che l'Amministrazione comunale di Idro non ritiene sufficiente.

In altre parole, è chiaro che il problema evidenziato dal Comune di Idro è ben noto al Collegio di Vigilanza, il quale tuttavia appare intenzionato a perseguire obiettivi differenti da quelli finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente circostante al lago.

Principalmente per questo motivo si ritiene quindi illegittimo il diniego opposto e pertanto si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

* * * * *

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 95, 144 e 300 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ss. mm.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza delle scelte operate. Contrarietà ai principi fondamentali in materia di tutela dell'interesse ambientale.

Come già rilevato in punto di fatto, la inopinata scelta operata con il progetto definitivo, oltre porsi in contrasto con quanto sancito nell'AdP e con i principi cui lo stesso accordo si ispira (cfr. art. 2 dell'AdP), inficia fortemente la sicurezza del lago e pregiudica irrimediabilmente il territorio con conseguente danno al bene giuridico ambiente tutelato ai sensi dell'art. 300 del d.lgs. 152/2006 ss. mm.

A ben vedere, infatti, il lago di Idro, identificato dall'art. 91 del decreto cit. quale "area sensibile" ed in quanto tale da valorizzare mediante l'adozione di specifiche misure atte alla prevenzione dall'inquinamento e al risanamento, si troverà invece a dover subire gli effetti devastanti di un'opera sovra dimensionata rispetto alle effettive esigenze dello stesso, con conseguente alterazione dell'equilibrio e del patrimonio idrico esistente.

Come rilevato, infatti, la realizzazione dell'opera così come progettata, andando ad incidere sulla parte terminale del lago di Idro ne modificherà l'aspetto morfologico, favorendo un rilascio del deflusso minimo vitale a quote inferiori rispetto a quelle esistenti con conseguente deterioramento delle risorse naturali nonché sul potenziale ecologico del lago stesso.

Oltre al grave pregiudizio al bene ambiente, dall'esame degli elaborati progettuali emerge una ulteriore grave violazione con particolare riferimento a quanto sancito dall'art. 27 del decreto citato.

Come noto, infatti, i progetti di un'opera pubblica come quella oggetto di contestazione devono essere accompagnate da una valutazione di impatto ambientale necessaria, tra l'altro, per individuare e valutare i principali effetti che la stessa avrà sull'ambiente e rilevare eventuali elementi di incompatibilità dell'opera sul territorio circostante.

Nel caso di specie, lo studio di impatto ambientale che accompagna gli elaborati tecnici riferiti all'opera contestata ineriscono all'ipotesi di cui al progetto originario previsto nell'AdP ovvero quello che prevede un'escursione del lago di un (1) metro; nulla in merito alla realizzazione di un'opera che prevede – come già argomentato – un'oscillazione di 3,50 m. ed un conseguente ulteriore abbassamento dell'alveo, è stato oggetto di compiuto studio di impatto ambientale nonostante i gravi pregiudizi che tale modifica porterà per gli equilibri del lago stesso.

P.Q.M.

Voglia questo Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, *contrariis reiectis*, dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e per l'effetto annullarli;

con riserva di motivare ulteriormente;

con riserva di motivi nuovi e/o aggiunti;

con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per sentire accogliere le suesposte conclusioni, l'Amministrazione comunale ricorrente, assistita e rappresentata come in atti

cita

- la **Regione Lombardia**, in persona del Presidente della Giunta *pro tempore;*
- il **Comune di Anfo**, in persona del sindaco *pro tempore;*
- il **Comune di Bagolino**, in persona del sindaco *pro tempore;*
- il **Comune di Lavenone**, in persona del sindaco *pro tempore;*
- il **Comune di Anfo**, in persona del sindaco *pro tempore;*

a comparire dinanzi al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Giudice delegato designando secondo rito ex R.D. 11/12/1933, n.1775, per l'udienza del giorno

23 marzo 2011

invitando le Amministrazioni convenute a costituirsi nelle forme e nel termine di legge ed a comparire all'udienza stessa, con l'avvertimento che, non comparendo, si procederà con rito contumaciale.

In via istruttoria:

a) si chiede sin d'ora disporre **consulenza tecnica d'ufficio**, ex artt. 208 R.D. 1775/1993 e 191 e ss. c.p.c., costituendo essa il mezzo attraverso il quale è dato alle parti concorrere sotto il profilo tecnico-scientifico alla decisione del Giudice;

b) si depositano i documenti citati nel ricorso, con riserva di puntuale elenco.

*****

Ai sensi del d.lgs. n.113 del 30/05/2002 e ss. mod., si attesta che il valore del procedimento di cui in epigrafe è di importo indeterminato.

*****

Roma, 29 novembre 2010

Avv. Lucio Laurenti

RELAZIONE DI NOTIFICA

Si notifichi a:

REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano (MI), cap. 20124, Via Filzi n. 22 in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, inviandone copia a mezzo del servizio postale;

COMUNE DI ANFO (BS) con sede in Anfo (BS), cap. 25070, Via Suor Stefani Irene n. 7 in persona del Sindaco pro tempore, inviandone copia a mezzo del servizio postale;

COMUNE DI BAGOLINO (BS) con sede in Bagolino (BS), cap. 25072, Via Parrocchia n. 34 in persona del Sindaco pro tempore, inviandone copia a mezzo del servizio postale;

COMUNE DI LAVENONE (BS) con sede in Lavenone (BS), cap. 25074, Via Nazionale n. 99 in persona del Sindaco pro tempore, inviandone copia a mezzo del servizio postale;

Avv. Lucio Laurenti